

Il commercialista telematico

TUTTO PRONTO PER LA DEFINIZIONE DEI PVC: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO

a cura di Francesco Buetto

L'art. 83, comma 18, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha aggiunto al corpo normativo del D. Lgs. 218/1997 l'art. 5-bis intitolato "Adesione ai verbali di constatazione"¹.

La nuova disposizione mira a "semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione".

Il legislatore, quindi, anticipa la composizione della lite con il Fisco già al momento della consegna del processo verbale di constatazione, concedendo uno "sconto" sulle sanzioni (1/8), a fronte della integrale acquiescenza ai rilievi mossi dagli organi verbalizzanti - siano essi Guardia di Finanza o funzionari dell'amministrazione finanziaria - a conclusione dell'attività ispettiva svolta a mezzo di accessi, ispezioni e verifiche.

Le violazioni in tal modo definibili riguardano le imposte dirette, l'IVA e l'Irap e devono poter consentire "l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

L'istituzione dei codici tributo

Al fine di consentire il versamento delle somme dovute risultanti dall'atto di definizione parziale, previsto al co. 2, dell'art. 5-bis, del D.Lgs. n. 218/97, con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 - e completare l'istituto -, sono stati istituiti - con la R.M. n. 426 del 6.11.2008 - i seguenti codici tributo da esporre nella sezione «Erario», esclusivamente in corrispondenza degli «Importi da versare», per i quali di seguito sono indicate anche le modalità di compilazione degli altri campi presenti nel modello F24:

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov/mese riferimento	Anno di riferimento
COMPILARE	COMPILARE	9900	IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS D.lgs	NON COMPILARE	AAAA

¹ Cfr. BUETTO, *Manovra d'estate 2008: a seguito del maxi emendamento cambia la definizione dei processi verbali di constatazione*, in www.commercialistatelematico.it, 2008.

Il commercialista telematico

			218/97		
COMPILARE	COMPILARE	9901	IRPEG/IRES E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS D.lgs 218/97	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	COMPILARE	9902	ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS D.lgs 218/97	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	COMPILARE	9903	RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS D.lgs 218/97	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	COMPILARE	9904	IVA E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS D.lgs 218/97	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	COMPILARE	9905	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS D.lgs 218/97	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	COMPILARE	9906	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS D.lgs 218/97	CODICE	AAAA

Il commercialista telematico

COMPILARE	COMPILARE	9907	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE A ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS D.lgs 218/97	CODICE REGIONE (tabella T0- codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	COMPILARE	9908	IRAP E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS D.lgs 218/97	CODICE REGIONE (tabella T0 codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	COMPILARE	9909	SANZIONE E ALTRE SOMME RELATIVE ALL'IRAP - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS D.lgs 218/97	CODICE REGIONE (tabella T0 codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	COMPILARE	9910	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI- ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS Dlgs 218/97	CODICE ENTE LOCALE (Tabella T1- codici enti locali)	AAAA
COMPILARE	COMPILARE	9911	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS D.lgs 218/97	CODICE ENTE LOCALE (Tabella T1- codici enti locali)	AAAA

I campi codice ufficio, codice atto, codice tributo e anno di riferimento sono valorizzati con le informazioni riportate negli atti di definizione.

Per i codici tributo 9906-9907-9908-9909-9910-9911 per i quali è richiesta anche l'informazione del codice regione ovvero del codice ente da indicare nel campo *rateazione/regione/prov./mese di riferimento*, il codice delle singole regioni/province autonome ed il codice territoriale sono rispettivamente reperibili nelle tabelle *T0 codici delle regioni e province*

Il commercialista telematico

autonome e T1 codici degli enti locali pubblicate nella sezione Codici attività e tributo del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Tali codici tributo sono operativamente efficaci a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

Il modello approvato

L'istituzione dei codici tributo era stata anticipata dall'approvazione - 10 settembre 2008 - del provvedimento contenente le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione ai verbali di constatazione in attuazione dell'art. 83, comma 18-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalla pubblicazione della circolare n. 55/E del 17 settembre 2008 da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello di comunicazione va presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 218/97, nonché all'organo che ha redatto il processo verbale di constatazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta agli Uffici dell'Agenzia delle entrate e all'organo che ha redatto il processo verbale di constatazione, i quali rilasciano attestazione dell'avvenuta consegna².

Qualora il processo verbale si riferisca a più periodi d'imposta, per i quali risultino competenti Uffici diversi dell'Agenzia delle entrate, la comunicazione deve essere presentata a tutti gli Uffici interessati.

Al modello di comunicazione va allegata la fotocopia di uno dei documenti di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto che provvede alla comunicazione.

La comunicazione di adesione è effettuata, a pena di nullità, utilizzando il modello approvato e sottoscritto dal contribuente o da chi legalmente lo rappresenta, con esclusione della rappresentanza mediante procuratore speciale di cui all'art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997.

Il modello di comunicazione è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Aspetti essenziali della norma

L'operatività della nuova disposizione in materia di violazioni alle imposte sul reddito è limitata alle annualità già "chiuse" con la dichiarazione dei redditi, ovvero ai casi di omissione di dichiarazione, rendendosi indispensabile poter esattamente quantificare l'imposta evasa e,

² In caso di spedizione postale, ai fini del rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la comunicazione dell'adesione, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

Il commercialista telematico

conseguentemente, la relativa sanzione applicabile, al fine di consentirne la definizione agevolata nei successivi trenta giorni.

Infatti, la circolare n. 55/2008 chiarisce che *“L'adesione può peraltro concernere soltanto i periodi d'imposta per i quali, all'atto della consegna del processo verbale di constatazione, siano già scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni, dato che solo per essi è possibile procedere, sulla base del verbale stesso, all'accertamento parziale. Il principio testè enucleato ha come importante corollario l'esclusione dall'ambito di applicazione della norma di tutto ciò che, pur appartenendo ai contenuti del processo verbale di constatazione, non ha diretta attinenza con quanto può formare oggetto precipuo dell'adesione, nei sensi appena chiariti”*.

Come precisa la circolare n. 55/2008 deve trattarsi di violazioni *“sostanziali”*, suscettibili di comportare l'emissione di un accertamento parziale.

La definizione della lite *“deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7”*.

Alla richiesta del contribuente, manifestata mediante l'invio della *“comunicazione di adesione”* nei trenta giorni successivi alla consegna del verbale, deve seguire la notifica dell'atto di adesione da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, nei successivi sessanta giorni.

Le somme dovute possono essere versate *“nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste”*, senza però prestazioni di garanzie.

Inoltre, l'adesione al p.v.c., omettendo il richiamo all'art. 9 del D. Lgs. n. 218/1997, svincola l'efficacia dell'atto dal relativo pagamento, subordinando la spettanza dei benefici esclusivamente all'invio tempestivo della comunicazione e mantenendo la spettanza dell'agevolazione sanzionatoria anche in caso di omesso pagamento delle somme dovute.

Qualora il contribuente non adempia spontaneamente al versamento delle somme dovute, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme medesime, a norma dell'art. 14 del D.P.R. n. 602/1973.

E pertanto, in presenza di adesione regolarmente prestata dal contribuente al processo verbale di constatazione, il perfezionamento della definizione deve necessariamente intervenire mediante la emissione dell'atto di definizione dell'accertamento parziale che riflette i contenuti del processo verbale nei termini sopra precisati.

Connessione con i reati tributari

Un aspetto di particolare interesse è la refluenza del nuovo istituto sui reati tributari.

Il commercialista telematico

Come è noto, l'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 dispone che *“Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie”*.

Sulla base del dettato normativo approvato – art. 5 -bis - la maggiore imposta constatata e accettata dal contribuente risulta essere definita ma potrebbe non essere realmente pagata.

In pratica, atteso che la definizione è valida anche senza pagamento spontaneo, l'ufficio successivamente iscrive a ruolo le somme dovute.

La domanda sorge spontanea: si applica o no la *circostanza attenuante*, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000?

Con degli esempi proviamo a dare delle prime risposte:

- 1) adesione definita e pagata integralmente: l'attenuante si applica;
- 2) adesione definita e versata la prima rata: l'attenuante si applica solo al termine del pagamento di tutte le rate;
- 3) adesione definita, non pagata ed iscritta ruolo: l'attenuante si applica solo dopo che il ruolo sia stato interamente assolto dal contribuente.

L'interessante problematica merita comunque ulteriori approfondimenti e sicuramente un intervento di prassi risolutivo.

Francesco Buetto
18 Novembre 2008